



PROVINCIA DI
VERCELLI

CONSIGLIO PROVINCIALE

SEDUTA DEL 18/03/2026
STRAORDINARIA

Atto n. 6

Oggetto: STATUTO DELLA SOCIETA' A.T.A.P. S.P.A. - REVOCA E APPROVAZIONE NUOVO TESTO.

L'anno duemilaventisei addì diociotto del mese di marzo presso la Provincia di Vercelli, Via San Cristoforo 3, 2° piano nella sala "Maffei", a seguito dell'avviso di convocazione in data 12 marzo 2026, prot. n. 7853, diramato ai sensi della vigente normativa, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Provinciale in presenza, che è così composto:

GILARDINO DAVIDE, Presidente della Provincia

5 LIFREDI LUCA

1 ANDORNO PIER MAURO

6 MARCHETTI DIEGO

2 BECCARO MATTIA

7 MONTELLA ALESSANDRO

3 BERNARDI TATIANA

8 PAIROTTO MICHELE

4 FRAGAPANE ALBERTO

9 POLETTI GIANNA

Il Segretario attesta che sono presenti in aula, per il presente punto all'ordine del giorno:

GILARDINO DAVIDE, Presidente della

Provincia

1 ANDORNO PIER MAURO

5 MONTELLA ALESSANDRO

2 BECCARO MATTIA

6 PAIROTTO MICHELE

3 BERNARDI TATIANA

7 POLETTI GIANNA

4 FRAGAPANE ALBERTO

Il Segretario attesta che si sono collegati in videoconferenza, per il presente punto all'ordine del giorno, presso le rispettive sedi i seguenti Consiglieri, che sono stati visivamente identificati dal Segretario Generale medesimo:

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente della Provincia, Davide Gilardino, dichiara aperta la seduta e chiama in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Fausto Pavia.

IL PRESIDENTE

Richiamata la proposta di deliberazione n. 1021/2026 che si riporta qui di seguito:

“PREMESSO CHE:

- la società ATAP S.p.A. è oggi la società concessionaria dei servizi di trasporto pubblico locale nelle Province di Biella e Vercelli;
- in particolare, la società ATAP gestisce i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano nelle Province di Biella e Vercelli ed urbani nel Comune di Biella e Vercelli, in virtù di contratti di servizio sottoscritti con l'Agenzia per la Mobilità Piemontese (d'ora in poi, “AMP”) ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, D.L. n. 4/2022 e sulla scorta degli indirizzi impartiti dalla Regione Piemonte con la D.G.R. 52-6344 del 22 dicembre 2022; tali contratti giungeranno a scadenza il 31/12/2026;

DATO ATTO CHE:

- nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, D.Lgs. 201/2022, AMP dovrà definire la più idonea forma di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;
- in vista della scadenza dei predetti contratti e tenuto conto del necessario svolgimento, da parte di AMP, delle attività propedeutiche al nuovo affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Nord-Est richieste dalla legge e dalla regolazione di settore, le Province di Biella e Vercelli con note del 27/11/2024 hanno richiesto ad AMP di *“avviare lo svolgimento delle attività procedurali e istruttorie propedeutiche alla definizione dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Biella e Vercelli, in regime di in house providing”*;
- AMP, ai fini di quanto sopra, con nota del 26/02/2025 ha richiesto di dare evidenza delle condizioni di esercizio del controllo analogo avendo altresì pubblicato avviso di preinformazione n. 68469-2025 relativo all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico sulla GUUE n. 22/2025 del 30/01/2025, ai sensi dell'art. 7, par. 2, Reg. CE n. 1370/2007, nel quale si dà conto del fatto che *“Con note del 27/11/2024, le Province di Biella e Vercelli hanno formalizzato l'indirizzo di avviare l'istruttoria finalizzata ad affidare a A.T.A.P. S.p.A., secondo la modalità di gestione dell'in house providing, i servizi di trasporto pubblico locale nelle rispettive Province. I servizi di linea che afferiscono all'UDR 2 (Unità di Rete 2: Alice Castello - Biella -*

Pray B.se – Vercelli; ndr.) *potranno pertanto costituire oggetto di affidamento in house alla società A.T.A.P. S.p.A. ai sensi dell'art. 5 paragrafo 2 del Regolamento 1370/2007.*”;

- le modifiche allo statuto della società ATAP S.p.A. consentirebbero, all'ATAP stessa di ricevere potenzialmente, in affidamento diretto, il servizio pubblico di che trattasi a favore della collettività, in linea con la normativa vigente e, in particolare, in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 175/2016 e del Reg. CE n. 1370/2007;
- la società ATAP S.p.A. con propria nota prot. n. 0058 del 7 agosto 2025 dava conto della necessità di provvedere alla modifica dello statuto aziendale, finalizzata al modello di gestione “in house providing”, richiedendo ai soci di provvedere all'assunzione di apposita delibera preliminare, da tenersi nella sede dei rispettivi organi competenti;
- con nota prot. 72 PRE/FG/sb del 28 agosto 2025 sempre A.T.A.P. S.p.A. inviava ai soci bozza della deliberazione tramite la quale approvare il nuovo statuto societario e minuta del testo del nuovo Statuto, rappresentando che tale schema lasciava libera la facoltà di ogni singolo Socio di introdurre le modifiche/integrazioni ritenute necessarie al testo e, manifestando contestualmente l'urgenza di procedere con l'approvazione della delibera preliminare da parte dei Soci;
- la Provincia di Vercelli, a seguito di opportuna convocazione del proprio organo consiliare, approvava, con deliberazione n. 21 del 17 settembre 2025, lo schema di Statuto della società partecipata A.T.A.P. S.p.A., così come inviato dalla medesima con nota prot. 72 PRE/FG/sb di cui sopra;
- la società A.T.A.P. S.p.A., con nota prot. 64 CdA FG/ac del 25 settembre 2025 revocava la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, segnalando che, ad esito di una rivalutazione di alcuni contenuti della proposta di modifica dello Statuto di A.T.A.P. S.p.A. la cui approvazione era all'ordine del giorno dell'Assemblea programmata il 1° ottobre 2025, alcuni Soci, congiuntamente rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, hanno convenuto di apportare modifiche sostanziali al testo del nuovo statuto. Ciò rendeva necessario sospendere il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie al fine di recepire opportunamente l'indicazione dei soci;
- la società ATAP S.p.A., con nota prot. 10 CdA FG/sb dell'11 febbraio 2026 ha sottoposto all'attenzione di tutti i soci una nuova proposta di modifica statutaria (Allegato A) redatta con l'ausilio del proprio consulente legale e, contestualmente, ha preannunciato la convocazione dell'assemblea straordinaria avente all'ordine del giorno l'approvazione delle modifiche statutarie;

RITENUTO CHE:

- la partecipazione già detenuta in ATAP S.p.A. dalla Provincia di Vercelli, attualmente pari al 26,45% del capitale sociale, è fra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento e in particolare dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, in quanto la società ATAP S.p.A. opera e gestisce servizi di trasporto pubblico locale, che, com'è noto, rientrano nel novero dei servizi di interesse economico generale (SIEG);
- la già menzionata partecipazione, inoltre, è in linea con le finalità istituzionali

perseguite dalla Provincia di Vercelli, poiché strettamente attinente al governo della mobilità pubblica e del correlato diritto di libera circolazione e di mobilità che occorre garantire con carattere di universalità e non discriminazione;

- è possibile constatare la permanenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione in ATAP S.p.a, anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nonché in virtù di convenienza economica e di una sostenibilità finanziaria, dato che:

- 1 ATAP SPA, con nota prot. n. 72 PRE/FG/sb del 28/08/2025, ha attestato agli enti soci che in base ai ricavi degli ultimi tre esercizi finanziari e alla proiezione prospettica futura degli stessi è in grado di mantenere i propri equilibri finanziari, senza alterare in maniera significativa la redditività dell'Azienda e/o determinare, fatte salve circostanze impreviste ed imprevedibili, eventuali aumenti di capitale e/o ripiani perdite a carico degli enti soci, con la considerazione che è credibile che oltre l'80% dell'attività esercitata deriverà ragionevolmente dallo svolgimento di attività a favore degli enti soci esercitanti il controllo analogo qualora permanga anche l'affidamento del servizio pubblico locale;
- 2 gli Enti pubblici soci, con la modifica statutaria di che trattasi, saranno "in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative" della Società, a maggior ragione se si considera che il nuovo statuto prevede il controllo analogo e un sistema tale per cui le decisioni riguardanti determinate materie debba avvenire per tramite della stessa assemblea dei soci, garanzia quest'ultima anche di un corretto presidio delle attività e di eventuali razionalizzazioni.

In conclusione, con la modifica statutaria proposta, la Società avrà tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016 per essere sottoposta al controllo analogo congiunto degli Enti soci e per ricevere affidamenti diretti dai medesimi o per il tramite, se ne ricorreranno le condizioni, della stessa Agenzia della Mobilità Piemontese.

CONSIDERATO CHE:

- nella proposta di modifica statutaria trasmessa da ATAP in data 11/02/2026 sono state apportate alcune modifiche inerenti alla *governance* e l'esercizio del controllo analogo da parte di tutta la compagine pubblica;
- la proposta non incide, invece, sulle attività gestite e sui settori di intervento di ATAP e non apporta, pertanto, modifiche di clausole dell'oggetto sociale "*che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società*";

RITENUTO ALTRESI' CHE la modifica della società in *house providing* comprova il permanere delle condizioni di cui all'art. 4 D.lgs. 175/2016 smi a maggior ragione se si considera che gli strumenti di controllo nonché le limitazioni rinvenibili nelle modifiche statutarie consentono ora di restringere anche formalmente il campo delle attività *extra moenia* e di quelle diverse dalla principale attività di trasporto pubblico e, in tal modo, risultano ancor più orientate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

RITENUTO, pertanto necessario provvedere con la modificazione delle previsioni statutarie della società ATAP S.p.A. al fine di garantire la sussistenza del requisito del controllo analogo e dei requisiti indispensabili per gli affidamenti in house providing, tra cui potenzialmente quello dell'AMP come dalla stessa potrà essere definito nella Relazione di cui all'art. 14 D.lgs. 201/2022, nella Relazione di affidamento di cui alla Delibera ART n. 154/2019 (come ultimo modificata dalla Delibera ART n. 177/2024) e nella Delibera di affidamento di cui all'art. 17 D.lgs. 201/2022;

PRESO ATTO CHE, al contempo, si rende necessario revocare lo schema di Statuto della società A.T.A.P. S.p.A. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Vercelli n. 21 del 17 settembre 2025, il quale, si veniva a conoscenza solo successivamente alla ratifica dell'atto, avrebbe subito ulteriori modifiche ed integrazioni;

PER QUANTO sopra permesso, avendo adeguato il testo dello Statuto come da ultime indicazioni pervenute da A.T.A.P. S.p.A. con nota prot. 10 CdA FG/sb dell'11 febbraio 2026, si propone di revocare lo Statuto approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 17 settembre 2025 e provvedere all'approvazione di un nuovo testo (Allegato A), allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- lo Statuto Provinciale
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, inseriti nel presente atto, espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
- il Reg. CE n. 1370/2007;
- il d.lgs. 175/2016;
- il d.lgs. 201/2022;
- la L.R. 1/2000;

PRESO ATTO di acquisire, per la seduta consiliare, il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA la competenza a deliberare del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1 di revocare, per motivazioni di cui sopra, lo schema di Statuto della società A.T.A.P. S.p.A approvato con delibera consiliare n. 21 del 17.09.2025, dal momento dell'entrata in vigore del nuovo testo;

- 2 di prendere atto e approvare, per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, il testo coordinato dello Statuto societario della società A.T.A.P. S.p.A (Allegato A), allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3 di prendere atto e approvare, per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, le modifiche allo Statuto societario della società A.T.A.P. S.p.A. così come riportate all'Allegato B; allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4 di autorizzare il Presidente pro-tempore della Provincia di Vercelli o suo delegato a partecipare all'assemblea straordinaria degli azionisti e alla sottoscrizione dell'atto, autorizzando lo stesso e l'Ufficiale rogante ad apportare, al momento della stipula dello Statuto che con il presente provvedimento si approva, eventuali modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie, compresa la correzione di errori materiali, adeguamenti normativi, ecc....;
- 5 di trasmettere il presente atto deliberativo alla società A.T.A.P. S.p.A.;
- 6 di pubblicare il presente atto deliberativo all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale della Provincia di Vercelli nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- 7 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Redattore: TRECATE UMBERTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. ECONOMICO - FINANZIARIO - VIGILANZA

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

Vercelli, 12/03/2026

IL DIRETTORE DEL SETTORE

AA.GG. ECONOMICO - FINANZIARIO-
VIGILANZA
F.TO (Dott. Piero Gaetano Vantaggiato)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. ECONOMICO - FINANZIARIO -
VIGILANZA**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Vercelli, 12/03/2026

IL DIRETTORE DEL SETTORE
AA.GG. ECONOMICO - FINANZIARIO-
VIGILANZA
F.TO (Dott. Piero Gaetano Vantaggiato)"

A questo punto

IL PRESIDENTE

Udita la proposta di deliberazione sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge;

Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo;

Il Presidente Gilardino introduce ed espone il punto all'ordine del giorno, riguardante la revoca del precedente statuto ATAP e l'approvazione del nuovo testo, reso necessario per allinearsi alle percentuali approvate dagli altri Enti, in quanto le modifiche iniziali non consentivano la massima rappresentanza.

A questo punto, non registrando ulteriori interventi, il Presidente indice la votazione per l'approvazione del presente punto all'ordine del giorno.

La votazione resa in forma palese, per alzata di mano dà il seguente risultato:

Presenti: nr. 10

Astenuti: nr. 0

Votanti: nr. 10

Voti Favorevoli: nr. 10

Voti Contrari: nr. 0

per cui,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

- la proposta di deliberazione n. 1021/2026 avente per oggetto: “STATUTO DELLA SOCIETA' A.T.A.P. S.P.A. - REVOCA E APPROVAZIONE NUOVO TESTO.”;
- i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti n. 45 del 12.03.2026, giunta al protocollo generale di questo Ente il 13.03.2026, prot. n. 7956, che esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione n. 1021/2026 avente per oggetto: “STATUTO DELLA SOCIETA' A.T.A.P. S.P.A. - REVOCA E APPROVAZIONE NUOVO TESTO.”;
- l’esito della votazione, le cui risultanze risultano unanimemente accolte;

DELIBERA

di approvare la suestesa proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: “STATUTO DELLA SOCIETA' A.T.A.P. S.P.A. - REVOCA E APPROVAZIONE NUOVO TESTO.”;

Indi su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con successiva ed apposita votazione palese e a voti unanimi,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



PROVINCIA DI
VERCELLI

Il Segretario Generale
PAVIA FAUSTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente
GILARDINO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

STATUTO SOCIALE

"A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – S.p.A.", con sede in Biella (BI), capitale Euro 13.025.313,80 (versato interamente), iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Biella e Vercelli (codice fiscale e partita IVA 01537000026).

* * *

Art. 1) - Denominazione

1. È costituita una società per azioni denominata **"A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli – S.p.A."**.
2. Alla Società possono partecipare la Regione Piemonte, le Province di Biella e di Vercelli ed i Comuni interessati ai servizi di trasporto. La società agisce secondo il modulo gestionale dell'in house providing ed è a totale capitale pubblico; sono fatti salvi i casi nei quali la legge prevede la partecipazione di soggetti privati.

Art. 2) - Oggetto sociale

1. La Società svolge l'attività di:
 - 1) trasporto pubblico di persone, con qualsiasi mezzo attuato;
 - 2) svolgimento dei servizi ausiliari e complementari allo scopo principale quali: servizi di scuolabus, di taxibus, di trasporto di persone diversamente abili, di sharing mobility e servizi similari;
 - 3) noleggio da rimessa con conducente;
 - 4) acquisto, costruzione e relativa gestione di beni immobili strumentali e di altri beni strumentali (in specie reti ed infrastrutture) da destinarsi ai trasporti pubblici di persone, con qualsiasi mezzo attuati, nonché ad altri servizi pubblici;
 - 5) svolgimento dei servizi ausiliari e complementari alle attività descritte al punto 1), quali manutenzioni segnaletica, paline, gestione parcheggi, attività relative alla bigliettazione, alla gestione dei dati del trasporto e di mobilità ecc.;
 - 6) la società potrà inoltre promuovere la domanda di trasporto pubblico di linea, progettare e riprogettare servizi, pianificare interventi di varia natura nell'ambito della mobilità, gestire procedure concorsuali, stipulare e gestire i contratti di servizio, vigilare sulla gestione dei contratti di servizio, il tutto sulla base degli indirizzi espressi dagli enti competenti per territorio;
 - 7) la società potrà inoltre, in via non prevalente, assumere partecipazioni in società, aziende ed enti aventi oggetto simile, affine o complementare al proprio.
2. La Società può inoltre compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
3. La società è tenuta a realizzare almeno l'80% del fatturato nella gestione dei servizi e delle attività realizzate per conto delle amministrazioni che esercitano il controllo analogo anche per il tramite dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese e dei relativi contratti con essa stipulati. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta economia di scala e di scopo o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta.

Art. 3) - Sede

1. La Società ha sede legale in Biella.

Art. 4) - Durata

1. La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.
2. Il termine di durata potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 5) - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro **13.025.313,80**, suddiviso in **16.281.643** azioni senza l'indicazione del valore nominale, ai sensi del comma 3° dell'art. 2346 del C.C..
2. Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 6) - Azioni

1. Le azioni sono nominative.
2. È riservato ai soci il diritto di prelazione sulle azioni che un socio intendesse alienare, in proporzione al numero delle azioni da ciascun socio possedute.
3. A tal fine, l'alienante dovrà comunicare con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di alienazione agli altri soci, che avranno facoltà di esercitare la prelazione nel termine di giorni centoventi. Ciascun socio potrà contestualmente optare per l'acquisto anche delle azioni che rimanessero non acquisite dagli altri soci.
4. È inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico, fatti salvi i casi nei quali la legge prevede la partecipazione di soggetti privati.

Art. 7) - Recesso

1. Per quanto riguarda il diritto di recesso del socio valgono le disposizioni del Codice Civile, purché non si alterino le condizioni di esercizio del controllo analogo di cui all'art. 10-bis.
2. Inoltre per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione, valgono le disposizioni di legge.

Art. 8) - Finanziamenti e obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni, contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti, aperture di credito, richiedere contributi a norma delle leggi vigenti in Italia e all'Estero e fare comunque quanto necessario ed opportuno per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Art. 9) - Assemblea

1. L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.
2. Essa è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.
3. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in qualsiasi altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione, nell'ambito dei territori provinciali.
4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si può svolgere anche a mezzo video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
 - a) il soggetto munito delle funzioni di presidenza dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) il soggetto munito delle funzioni di segretario verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) ai soggetti intervenuti sia consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) nell'avviso di convocazione sia indicata la piattaforma o le piattaforme presso cui collegarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Resta inteso che ciascun soggetto interveniente deve essere dotato di idonea

connessione ad internet e che, in ogni caso, è garantita la partecipazione anche fisica presso la sede che è indicata nell'avviso di convocazione di cui al successivo art. 11.

Art. 10) - Diritti dei soci

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.
2. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato le azioni nei modi previsti dal 2° comma dell'articolo 2370 del Codice Civile entro il giorno precedente a quello in cui si svolgerà l'assemblea.
3. Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, potrà farsi rappresentare da altro azionista mediante delega a norma dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 10-bis) - Controllo analogo

1. La società è soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutte le amministrazioni socie, ai sensi della normativa vigente, in quanto:
 - l'organo amministrativo è composto da rappresentanti individuati da tutte le amministrazioni socie ai sensi dell'art. 15, comma 1;
 - tutte le amministrazioni socie congiuntamente esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, praticando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società, come meglio declinato al comma 3 del presente articolo e nelle ulteriori previsioni del presente Statuto;
 - la società non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni socie e a quanto stabilito dal presente Statuto.
2. La società è tenuta ad eseguire gli indirizzi forniti e gli obiettivi indicati nelle forme di cui al presente articolo da tutte le amministrazioni socie che esercitano il controllo analogo, in ordine allo svolgimento dell'attività, nonché ad eseguire le direttive generali impartite unitariamente dalle stesse ai fini di garantire il conseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali della Società.
3. Il controllo analogo congiunto è esercitato sulle decisioni strategiche, nonché sulle decisioni gestionali straordinarie ed ordinarie di maggiore interesse o comunque più rilevanti di seguito indicate, in conformità alla normativa vigente, anche europea, applicabile alle società in house, nell'apposita sede assembleare ai sensi dell'art. 12, comma 3.

In particolare le amministrazioni controllanti:

 - mediante deliberazione assembleare concedono le autorizzazioni preventive sul compimento degli atti gestori di cui all'art. 18, comma 4 da parte dell'organo amministrativo;
 - hanno accesso agli ordini del giorno delle sedute dell'Organo Amministrativo ed a tutti gli atti e deliberazioni assunte dall'Organo medesimo;
 - ricevono, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario, che dà atto della verifica infra-annuale del rispetto degli equilibri economico-finanziari, della valutazione del rischio di crisi aziendale e dello stato di attuazione degli obiettivi fissati;
 - in ogni momento possono richiedere informazioni e documenti sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto.
4. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente comma, gli organi sociali sono tenuti a predisporre tutta la documentazione necessaria ed a trasmetterla alle amministrazioni controllanti nei tempi consoni all'esercizio del controllo. Al fine di poter esercitare le funzioni di competenza, le amministrazioni controllanti ricevono nei termini di cui al successivo art. 11, la convocazione e l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei documenti a supporto, delle adunanze dell'Assemblea e, contestualmente all'invio ai destinatari, la convocazione e l'indicazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e possono avanzare la richiesta di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno.

5. L'Organo Amministrativo è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, lo svolgimento di ispezioni e controlli disposti presso la sede della società da parte delle amministrazioni controllanti.

Art. 11) - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata ai sensi degli articoli 2363 e 2366 del Codice Civile; la convocazione può essere effettuata mediante avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa sulle pagine locali di Biella e Vercelli ovvero mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero con avviso scritto con prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo riportato sul libro soci ovvero al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica, fermi restando la prova di ricevimento, il tutto almeno quindici giorni prima dell'assemblea. La convocazione dovrà altresì evidenziare espressamente la presenza di argomenti all'ordine del giorno per i quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte dell'assemblea al compimento di atti di parte dell'organo amministrativo nell'esercizio del controllo analogo congiunto.

2. L'Assemblea è convocata in seconda convocazione ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile.

Art. 12) - Quorum costitutivi e deliberativi. Deliberazioni afferenti all'esercizio del controllo analogo.

1. Ai sensi dell'articolo 2368 del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea (articolo 2369 del Codice Civile) delibera, sempre a maggioranza assoluta, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

2. L'Assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

3. Per le finalità connesse all'esercizio del controllo analogo e per le deliberazioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni degli atti di cui all'art. 18, comma 4, l'Assemblea delibera con il voto della maggioranza dei soci che detengono azioni della società e che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Art. 13) - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dal Consigliere avente maggiore anzianità di carica e, in caso di parità, da quello più anziano di età.

2. Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea, nonché la regolarità della costituzione della stessa ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 14) - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno entro CENTOVENTI giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio decorso. Quando particolari esigenze lo richiedano, essa potrà venire convocata entro CENTOOTTANTA giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

2. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente Statuto, fermo l'esercizio del controllo analogo.

Art. 15) - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione - nei casi previsti dell'art. 11, comma III, del D.Lgs. n. 175/2016 - composto da un numero dispari di

membri, determinato dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, fino al numero massimo di cinque membri o fino al numero massimo previsto dalle vigenti norme, compresi il Presidente, un Vice Presidente ed eventualmente l'Amministratore Delegato.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci. Essi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia, nonché gli occorrenti requisiti di competenza amministrativa e/o tecnica e vengono eletti dall'Assemblea e non devono ritrovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

3. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico al medesimo si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme relative ai poteri ed al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

4. Ai fini dell'elezione dell'Amministratore Unico, ciascun Socio ha facoltà di proporre all'Assemblea uno ed un solo candidato.

5. Risulta eletto il candidato che, in esito allo scrutinio avvenuto in Assemblea, abbia ottenuto il maggior numero di voti.

6. Il Consiglio di Amministrazione viene formato e nominato nel rispetto delle norme di legge che dispongono specifiche condizioni per la composizione dell'organo, per quanto applicabili alla Società. In particolare, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettosa delle previsioni di legge vigenti al momento della nomina in materia di equilibrio di genere.

7. Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea, i componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea sulla base di liste di candidati; una lista di candidati può essere validamente presentata da uno o più soci che, singolarmente o congiuntamente, rappresentino almeno il 15% del capitale sociale. Le liste sono composte da un minimo di 1 sino ad un massimo di 5 candidati. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, un numero di amministratori pari a quelli da eleggere diminuito di un numero pari al numero delle ulteriori liste validamente presentate. I restanti amministratori vengono tratti uno da ciascuna delle altre liste validamente presentate, al fine di garantire rappresentatività anche alle liste di minoranza.

8. I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 16) - Presidenza Consiglio di Amministrazione e deleghe

1. Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed elegge altresì un Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Il Consiglio nomina eventualmente un Amministratore Delegato ed un Segretario.

3. Deleghe di gestione possono essere attribuite ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

4. È fatto divieto di istituire, in seno alla società, organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

5. I Consiglieri di amministrazione che non partecipano a più di tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, decadono di diritto dalla carica.

Art. 17) - Sostituzione consiglieri

1. Le modalità di sostituzione dei Consiglieri venuti a cessare in corso di mandato, quale ne sia la ragione, devono garantire il rispetto delle previsioni in materia di equilibrio di genere. Pertanto, qualora per dimissioni o altra causa, un amministratore venga a cessare dalla sua carica, fermo il rispetto del controllo analogo di cui all'art. 10bis, egli verrà sostituito con deliberazione resa ai sensi dell'art. 15, comma 1.
2. Qualora le amministrazioni socie non vi abbiano proceduto, il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta utile, procede a cooptare un nuovo Consigliere dotato dei necessari requisiti, nel rispetto delle norme che dettano condizioni per la composizione dell'Organo.
3. La cooptazione deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci alla prima seduta utile.
4. Fatta salva la predetta ratifica, il nuovo Consigliere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha cooptato.
5. L'intero Organo Amministrativo decadrà qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, senza riguardo al genere degli amministratori cessati.

Art. 18) - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, purché non configgenti con l'esercizio del controllo analogo e fermo quanto previsto, in particolare, all'art. 10-bis e al comma 4 del presente articolo ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, escluso soltanto quanto la legge ed il presente Statuto riservano all'esclusiva competenza dell'Assemblea degli azionisti.
2. L'Organo Amministrativo è investito della competenza di istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici amministrativi e di rappresentanza e di adeguare lo statuto a disposizioni normative.
3. L'Organo Amministrativo potrà conferire procure "ad negotia" e speciali, salva la intrasferibilità delle sue specifiche attribuzioni.
4. Per il compimento di uno dei seguenti atti l'organo amministrativo dovrà previamente conseguire l'autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 3:
 - a) approvazione del piano industriale, del budget annuale e/o pluriennale e degli indirizzi strategici della società;
 - b) approvazione delle nomine degli organi e dei bilanci delle società partecipate;A condizione che non siano già espressamente previsti negli atti di cui alle precedenti lettere, sono altresì soggetti all'autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 3, i seguenti atti:
 - c) acquisto o alienazione, a qualsiasi titolo e attraverso qualsivoglia forma negoziale, di immobili sociali; costituzione o acquisto di diritti reali su tali beni di durata ultraquinquennale o per un importo superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - d) acquisto in qualsiasi forma o cessione di partecipazioni in altre società, nonché costituzione di società nei casi ammessi dalla normativa vigente, o acquisto o cessione o affitto di aziende o rami di aziende;
 - e) rilascio o contrazione di garanzie e fidejussioni per un valore superiore ad un milione di euro (con l'eccezione della contrazione di garanzie richieste nell'ambito dei contratti di servizio pubblico affidati alla Società o a fronte del riconoscimento alla Società di contributi pubblici);
 - f) contrazione di mutui e finanziamenti straordinari, fatte salve le sole operazioni di gestione ordinaria del circolante e dei flussi di cassa, per un valore superiore ad un milione di euro;
 - g) approvazione delle seguenti operazioni straordinarie: fusioni, scissione, trasformazione, modifiche significative dell'oggetto sociale; acquisizioni/cessioni/affitto di rami d'azienda.

h) acquisto di beni e servizi di importo superiore a cinque milioni di euro.

Art. 19) - Amministratore delegato

1. All'Amministratore Delegato, laddove nominato, il Consiglio può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni o parte di esse, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile o da altre eventuali norme imperative di legge.

2. Ai fini di un migliore coordinamento delle iniziative, l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferirà almeno ogni quattro mesi al Consiglio di Amministrazione.

Art. 20) - Rappresentanza

1. All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o, se nominato, all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferitigli, è attribuita la rappresentanza della Società per tutti gli affari sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

2. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o, se nominato, l'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferitigli, rappresentano la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o cassazione con facoltà di nominare all'uopo avvocati e difensori della Società.

Art. 21) - Deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

2. La convocazione verrà fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di particolare urgenza, nei quali il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con avviso spedito almeno un giorno prima dell'adunanza.

3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22) - Compensi e rimborsi

1. All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso, stabilito dall'Assemblea degli azionisti, con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.
2. Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.
3. L'Assemblea ordinaria stabilisce - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente - i compensi e le indennità a favore del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, disponendo in merito alle modalità di assegnazione dei compensi tra i componenti, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti fissati dalla normativa in vigore al momento dell'assunzione delle predette deliberazioni.

Art. 23) - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, compreso il Presidente, nominati a sensi di legge e nel rispetto delle previsioni applicabili in materia di parità di genere in vigore al momento della nomina; i Sindaci durano in carica tre esercizi sociali con scadenza naturale alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
2. L'Assemblea degli azionisti, nomina il Presidente e i Sindaci e determina il compenso loro spettante, tenendo conto delle disposizioni in vigore e secondo quanto previsto all'art. 12, comma 3.
3. Le modalità di sostituzione dei Sindaci venuti a cessare in corso di mandato, quale ne sia la ragione, devono garantire il rispetto della quota minima di componenti dell'Organo riservata al genere meno rappresentato.

Art. 24) - Poteri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa del presidente, ed in caso di suo impedimento da uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci.

Art. 24-bis) – Revisione legale

1. La revisione legale dei conti è affidata, ai sensi dell'art. 2409 bis del c.c. e nel rispetto della normativa vigente, ad un revisore o ad una società, iscritti nell'apposito registro.
2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale od alla società di revisione per tutta la durata dell'incarico, che ha la durata di tre esercizi sociali ed è rinnovabile.
3. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 39/2010.

Art. 25) – Direttore Generale

1. La nomina del Direttore Generale spetta all'Organo Amministrativo. Al Direttore Generale è conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico-amministrativo dell'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle deliberazioni ed agli indirizzi di gestione fissati dall'Organo Amministrativo, coadiuvando a tal riguardo l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio

di Amministrazione, o in caso di sua assenza il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.

2. Il Direttore Generale è responsabile sul piano operativo del buon andamento dell'azienda.

3. In merito dovrà rispondere della realizzazione, nell'aspetto tecnico, degli obiettivi programmati e degli orientamenti fissati dall'Organo Amministrativo.

4. Al Direttore Generale spetterà inoltre: dirigere il personale dell'azienda, controfirmare i documenti che autorizzano i pagamenti e le riscossioni, nonché firmare la corrispondenza sociale di natura tecnica. Potrà inoltre ottenere dall'Organo Amministrativo speciali procure per il compimento di determinate operazioni.

Art. 26) - Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. I bilanci saranno firmati ed approvati secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Gli utili saranno attribuiti agli azionisti, dedotto l'accantonamento a riserva legale ed eventuali altri accantonamenti a riserva straordinaria approvati dall'Assemblea dei soci. Per quanto attiene la copertura di eventuali perdite di esercizio, si procederà in primo luogo utilizzando le riserve disponibili, poi la riserva legale ed infine procedendo alla riduzione del capitale.

Art. 27) - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 28) - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 29) - Modifiche statutarie

1. In mancanza di norme cogenti, o comunque qualora la Legge rimetta la possibilità di scelta alla Società, le modifiche statutarie eventualmente necessarie saranno deliberate dall'assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.

2. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.

3. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.

4. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.

5. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.

6. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.

7. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.

8. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.

9. Le modifiche statutarie sono approvate dall'Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta.



PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 45/2026

Oggetto: **STATUTO DELLA SOCIETA' A.T.A.P. S.P.A. – REVOCA E APPROVAZIONE NUOVO TESTO**

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 12 (dodici) marzo alle ore 16,30 si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 in data 17 dicembre 2024, per il triennio 2024/2027, nelle persone dei Signori:

Cristiano BAUCE' - dottore commercialista – Presidente,

Luca Carlo Giacomo VEZIAGA - dottore commercialista – Componente,

Carlo VICARIOLI - dottore commercialista – Componente.

Il Collegio dei Revisori, ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1021/2026, avente ad oggetto: “*Statuto della società A.T.A.P. S.P.A. – Revoca e approvazione nuovo testo*”, in discussione nella prossima adunanza del Consiglio Provinciale.

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Vercelli è socio della società “ATAP S.p.A.” interamente a capitale Pubblico;
- la società A.T.A.P. S.p.A. è oggi la società concessionaria dei servizi di trasporto pubblico locale nelle Province di Biella e Vercelli e gestisce i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano nelle Province di Biella e Vercelli ed urbani nel Comune di Biella e Vercelli, in virtù di contratti di servizio sottoscritti con l'Agenzia per la Mobilità Piemontese (d'ora in poi, “AMP”) ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, D.L. n. 4/2022 e sulla scorta degli indirizzi impartiti dalla Regione Piemonte con la D.G.R. 52-6344 del 22 dicembre 2022; tali contratti giungeranno a scadenza il 31/12/2026;

PRESO ATTO CHE:

- nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 14, co. 3, D.Lgs. 201/2022, AMP dovrà definire la più idonea forma di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;
- in vista della scadenza dei predetti contratti e tenuto conto del necessario svolgimento, da parte di AMP, delle attività propedeutiche al nuovo affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nel Bacino Nord-Est richieste dalla legge e dalla regolazione di settore, le Province di Biella e Vercelli con note del 27/11/2024 hanno richiesto ad AMP di *“avviare lo svolgimento delle attività procedurali e istruttorie propedeutiche alla definizione dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Biella e Vercelli, in regime di in house providing”*;
- AMP, ai fini di quanto sopra, con nota del 26/02/2025 ha richiesto di dare evidenza delle condizioni di esercizio del controllo analogo avendo altresì pubblicato avviso di preinformazione n. 68469-2025 relativo all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico sulla GUUE n. 22/2025 del 30/01/2025, ai sensi dell'art. 7, par. 2, Reg. CE n. 1370/2007, nel quale si dà conto del fatto che *“Con note del 27/11/2024, le Province di Biella e Vercelli hanno formalizzato l'indirizzo di avviare l'istruttoria finalizzata ad affidare alla società A.T.A.P. S.p.A., secondo la modalità di gestione dell'in house providing, i servizi di trasporto pubblico locale nelle rispettive Province. I servizi di linea che afferiscono all'UDR 2 (Unità di Rete 2: Alice Castello - Biella - Pray B.se – Vercelli; ndr.) potranno pertanto costituire oggetto di affidamento in house alla società A.T.A.P. S.p.A. ai sensi dell'art. 5 paragrafo 2 del Regolamento 1370/2007.”*;
- le modifiche allo statuto della società A.T.A.P. S.p.A., consentirebbero, alla società A.T.A.P. S.p.A. stessa di ricevere potenzialmente, in affidamento diretto, il servizio pubblico di che trattasi a favore della collettività, in linea con la normativa vigente e, in particolare, in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 175/2016 e del Reg. CE n. 1370/2007;
- la società A.T.A.P. S.p.A., con propria nota prot. 0058 del 7 agosto 2025 dava conto della necessità di provvedere alla modifica dello statuto aziendale, finalizzata al modello di gestione *in house providing*, richiedendo ai soci di provvedere all'assunzione di apposita delibera preliminare, da tenersi nella sede dei rispettivi organi competenti;
- con nota prot. n. 72 PRE/FG/sb del 28/08/2025, sempre A.T.A.P. S.p.A. inviava ai soci bozza della deliberazione tramite la quale approvare il nuovo statuto societario e minuta del testo del nuovo Statuto, rappresentando che tale schema lasciava libera la facoltà di ogni singolo Socio di introdurre le modifiche/integrazioni ritenute necessarie al testo e, manifestando contestualmente l'urgenza di procedere con l'approvazione della delibera preliminare da parte dei Soci;
- la Provincia di Vercelli, a seguito di opportuna convocazione del proprio organo consiliare, approvava, con deliberazione n. 21 del 17 settembre 2025, lo schema di Statuto della società partecipata A.T.A.P. S.p.A., così come inviato dalla medesima con nota prot. 72 PRE/FG/sb di cui sopra;
- sul provvedimento consigliere sopra citato, questo Collegio ha rilasciato il proprio parere favorevole con verbale n. 18 del 9 settembre 2025;
- la società A.T.A.P. S.p.A., con nota prot. 64 CdA FG/ac del 25 settembre 2025 revocava la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, segnalando che, ad esito di una rivalutazione di alcuni contenuti della proposta di modifica dello Statuto di A.T.A.P. S.p.A. la cui approvazione era all'ordine del giorno dell'Assemblea programmata il 1° ottobre 2025, alcuni Soci, congiuntamente rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, hanno convenuto di apportare modifiche sostanziali al testo del nuovo statuto. Ciò rendeva

- necessario sospendere il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie al fine di recepire opportunamente l'indicazione dei soci;
- la società ATAP S.p.A., con nota prot. 10 CdA FG/sb dell'11 febbraio 2026 ha sottoposto all'attenzione di tutti i soci una nuova proposta di modifica statutaria (Allegato A) redatta con l'ausilio del proprio consulente legale e, contestualmente, ha preannunciato la convocazione dell'assemblea straordinaria avente all'ordine del giorno l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - gli Enti pubblici soci, con la modifica statutaria di che trattasi, saranno *“in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative”* della Società, a maggior ragione se si considera che il nuovo statuto prevede il controllo analogo e un sistema tale per cui le decisioni riguardanti determinate materie debba avvenire per tramite della stessa assemblea dei soci, garanzia quest'ultima anche di un corretto presidio delle attività e di eventuali razionalizzazioni;
 - con la modifica statutaria proposta, la Società avrà tutti i requisiti previsti dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016 per essere sottoposta al controllo analogo congiunto degli Enti soci e per ricevere affidamenti diretti dai medesimi o per il tramite, se ne ricorreranno le condizioni, della stessa Agenzia della Mobilità Piemontese;

CONSIDERATO CHE

- nella proposta di deliberazione di modifica statutaria sono state apportate alcune modifiche inerenti la governance e l'esercizio del controllo analogo da parte di tutta la compagine pubblica;
- la proposta non incide, invece, sulle attività gestite e sui settori di intervento della società A.T.A.P. S.p.A. e non apporta, pertanto, modifiche di clausole dell'oggetto sociale *“che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società”*;

RITENUTO CHE la modifica della società *in house providing* comprova il permanere delle condizioni di cui all'art. 4 D.Lgs. 175/2016 s.m.i. a maggior ragione se si considera che gli strumenti di controllo nonché le limitazioni rinvenibili nelle modifiche statutarie consentono ora di restringere anche formalmente il campo delle attività extra moenia e di quelle diverse dalla principale attività di trasporto pubblico e, in tal modo, risultano ancor più orientate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

PRESO, inoltre, ATTO CHE, si rende necessario, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, rilasciare il parere di competenza, da parte di questo Collegio, sul nuovo schema di Statuto presentato al fine della sua approvazione in Consiglio provinciale, a seguito delle ultime indicazioni pervenute da A.T.A.P. S.p.A. con nota prot. 10 CdA FG/sb dell'11 febbraio 2026;

VISTA la proposta di deliberazione trasmessa dalla Provincia di Vercelli con la modificazione delle previsioni statutarie della società A.T.A.P. S.p.A. al fine di garantire la sussistenza del requisito del controllo analogo e dei requisiti indispensabili per gli affidamenti *in house providing*, tra cui potenzialmente quello dell'AMP come dalla stessa potrà essere definito nella Relazione di cui all'art. 14 D.Lgs. 201/2022, nella Relazione di affidamento di cui alla Delibera ART n. 154/2019 (come ultimo modificata dalla Delibera ART n. 177/2024) e nella Delibera di affidamento di cui all'art. 17 D.Lgs. 201/2022;

il Collegio dei Revisori

VISTI i pareri allegati alla proposta, espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000.

esprime **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1021/2026, avente ad oggetto: "*Statuto della società A.T.A.P. S.P.A. – Revoca e approvazione nuovo testo*", in discussione nella prossima adunanza del Consiglio Provinciale.

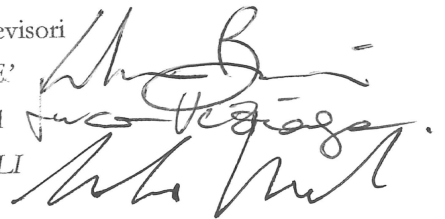
Li, 12 marzo 2026

Il Collegio dei Revisori

Cristiano BAUCE'

Luca VEZIAGA

Carlo VICARIOLI



SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO
SERVIZIO ATTI DELIBERATIVI E STATISTICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: “**STATUTO DELLA SOCIETA' A.T.A.P. S.P.A. - REVOCA E APPROVAZIONE NUOVO TESTO.**”

Sulla Proposta N. **1021/2026** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Vercelli lì, 12/03/2026

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SETTORE AFFARI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: **“STATUTO DELLA SOCIETA' A.T.A.P. S.P.A. - REVOCA E APPROVAZIONE
NUOVO TESTO.”**

Sulla Proposta N° **1021/2026** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarita' contabile.

Vercelli li, 12/03/2026

Il Dirigente del Settore Finanziario
(VANTAGGIATO PIERO GAETANO)
con firma digitale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le Delibere di Consiglio N. 6 del 18/03/2026

Oggetto: STATUTO DELLA SOCIETA' A.T.A.P. S.P.A. - REVOCA E APPROVAZIONE
NUOVO TESTO..

Il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 134, terzo comma, del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267.

Vercelli li, 07/04/2026

(TRECATE UMBERTO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 6 del 18/03/2026

Oggetto: STATUTO DELLA SOCIETA' A.T.A.P. S.P.A. - REVOCA E APPROVAZIONE
NUOVO TESTO..

Il presente Atto è stato pubblicato il giorno 24/03/2026 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma del D.lgs 267/2000.

Vercelli li, 09/04/2026

(VANTAGGIATO PIERO GAETANO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)